

REGOLAMENTO NAZIONALE A.I.V.E.P.
ASSOCIAZIONE ITALIANA VERDE PENSILE

Ratificato dall'Assemblea generale in data 09.12.97

Modificato e adeguato al D.L. 460/97 dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 22.06.98

Adeguamento ratificato dall'Assemblea generale straordinaria in data 19.01.99

Modificato dall'Assemblea generale straordinaria in data 18.12.03

Art. 1. - Soci

1.1. - Le persone e gli enti che ne condividono lo Statuto, sono ammessi in qualità di soci a far parte dell'A.I.V.E.P., nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello Statuto, assumendone le qualifiche ivi previste.

1.2. - Le modalità d'iscrizione all'Associazione sono quelle fissate nei commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 3 dello Statuto. La domanda d'ammissione all'Associazione deve essere inoltrata alla sezione competente territorialmente o, in sua assenza, alla sede nazionale.

1.3. - Per assumere la qualifica di socio ordinario i richiedenti devono avanzare richiesta alla Sezione competente territorialmente o, in sua assenza, alla sede nazionale, allegando curriculum finalizzato alla verifica dei requisiti fissati all'art. 3.4. dello Statuto nonché del possesso di titoli tra i seguenti:

- 1) aver partecipato a convegni sul verde pensile;
- 2) aver promosso attraverso scritti, anche non didattici, o tecnici il verde pensile;
- 3) aver partecipato a corsi sul verde pensile;
- 4) aver partecipato ad escursioni tecniche sul verde pensile;
- 5) aver organizzato convegni corsi o cantieri sul verde pensile;
- 6) aver fatto pubblicazioni tecniche inerenti al verde pensile;
- 7) aver partecipato a cantieri didattici di verde pensile;
- 8) essere stato docente a corsi o cantieri didattici di verde pensile;
- 9) aver progettato opere d'inverdimento pensile;
- 10) aver realizzato opere d'inverdimento pensile;
- 11) aver effettuato direzione lavori per opere d'inverdimento pensile;
- 12) altri titoli valutabili.

1.4. - L'Associazione predispone annualmente il repertorio dei soci distinto nelle categorie di cui all'articolo 3.1. dello Statuto. I soci hanno diritto a consultare e/o richiedere tale repertorio.

1.5. - Tutti i soci hanno diritto a comparire nel repertorio di cui al comma precedente come appresso specificato:

a) i soci aderenti, ordinari, corrispondenti ed onorari con il proprio nome e cognome, qualifica professionale, indirizzo/i. I soci possono appoggiarsi all'indirizzo dell'ente d'appartenenza solamente se ente pubblico e/o di diritto pubblico e/o studio professionale; viene escluso come indirizzo d'appoggio quello di società d'ingegneria e di progettazione, ditte commerciali, imprese, enti privati in genere. Non è ammessa la divulgazione dei numeri di telefono e di fax se non su espressa autorizzazione dei singoli soci;

b) i soci enti con la propria denominazione e/o ragione sociale ed il proprio indirizzo/i. Nel caso che l'ente abbia dei distaccamenti e/o filiali, questi per poter comparire nel repertorio devono essere iscritti all'Associazione.

1.6. - I soci per esercitare il diritto di voto, partecipare alle attività, essere informati d'attività e/o pubblicazioni, ricevere materiali di qualsiasi tipo, ottenere abbonamenti con sconti o gratuiti devono essere in regola con il versamento della quota sociale annuale che deve essere versata entro il 31 marzo d'ogni anno.

1.7. - Qualora il socio moroso, sollecitato per iscritto, non effettui il versamento della quota sociale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di morosità, sarà considerato automaticamente decaduto e perderà ogni diritto. La declaratoria di decadenza è assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale con le norme di cui all'Art. 3.15 dello Statuto.

1.8. - Per la reintegrazione al titolo di socio, lo stesso deve versare le annualità arretrate, senza con ciò aver diritto a ricevere i materiali pregressi.

1.9. - Trascorsi tre anni dalla morosità l'ex socio può far richiesta di nuova iscrizione, senza versamento delle quote arretrate. In questo caso si applicano le norme del presente articolo, nonché quelle dello Statuto qui richiamate fatto salvo l'obbligo di sottoporre al parere del Consiglio Direttivo Nazionale anche le richieste di reinscrizione con la qualifica di socio aderente.

1.10. - Il socio ordinario che si trova nella condizione di morosità di cui al comma precedente può essere iscritto solo quale socio aderente.

1.11. - I soci cessano di appartenere all'Associazione:

a) per dimissioni volontarie comunicate con lettera raccomandata da inviare alla Sede nazionale ed alla Sezione competente territorialmente se costituita;

b) per decadenza a causa di morosità come previsto al precedente comma 7;

c) per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri il Consiglio Direttivo Nazionale, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, oppure in caso di violazione delle norme dello Statuto.

1.12. - La declaratoria di decadenza e d'espulsione può essere proposta al Consiglio Direttivo Nazionale, sia dal Consiglio Direttivo Sezionale competente territorialmente, sia dal Collegio dei Probiviri.

1.13. - La delibera d'espulsione deve essere assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale, previo parere del Collegio dei Probiviri. Tale delibera deve essere ratificata dall'Assemblea Generale nazionale con le norme previste all'Art. 3.15 dello Statuto.

1.14. - I soci aderenti ed effettivi se espulsi non possono essere riproposti. Il socio ente espulso può essere riproposto, su richiesta motivata dello stesso, per una sola volta, con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Collegio dei Probiviri.

Art. 2. - Quote associative

2.1. - Ogni anno l'Assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, determina l'ammontare delle quote associative base da applicare ove non siano presenti Sezioni Regionali e la percentuale massima d'aumento, calcolata sulla quota nazionale base, come limite massimo entro il quale ciascuna Sezione Regionale, ove costituita, potrà determinare annualmente per i propri soci una maggiorazione di quota associativa da destinare a propria competenza.

2.2. - Le quote associative per i soci enti devono essere diverse da quelle dei soci aderenti, ordinari, corrispondenti.

2.3. - Tutte le quote associative, sia quelle di competenza dei soci nazionali sia quelle, eventualmente maggiorate, dei soci sezionali, vengono rimosse direttamente dalla Sede centrale.

2.4. - La Sede Centrale provvederà ad inviare alle Sezioni regionali l'importo di quota associativa di competenza determinato dall'Assemblea sezionale nei limiti della percentuale massima annualmente deliberata dall'Assemblea generale, trattenendo l'importo pari alla quota nazionale base. Gli importi saranno versati dalla Sede centrale alle Sezioni con cadenza trimestrale e saranno calcolati, per ciascuna Sezione, sulla base delle quote effettivamente versate dai soci di pertinenza della Sezione stessa ed accreditati nel trimestre considerato. In caso di morosità di un socio, la relativa porzione di competenza sezionale verrà accreditata alla Sezione nel trimestre di effettivo versamento da parte del socio. Nel caso di riscossione di quote per annualità arretrate, la porzione percentuale di competenza sezionale sarà calcolata in base alla percentuale di

maggiorazione determinata dall'Assemblea sezionale per ogni singolo anno associativo in arretrato.

Art. 3. - Sede

3.1. - La sede centrale dell'Associazione come delle Sezioni possono essere ubicate all'indirizzo di un socio persona fisica o presso il suo studio professionale, cooperativa di professionisti, ente pubblico.

3.2. - Le sedi dell'Associazione, sia quella centrale sia delle Sezioni, non possono essere ubicate presso ditte commerciali, imprese, società di progettazione e d'ingegneria.

Art. 4. - Assemblea Generale

4.1. - L'Assemblea Generale deve essere convocata con le modalità previste dallo Statuto.

4.2. - Ciascun socio, sia ordinario sia aderente sia corrispondente, in regola con le quote associative, nazionali e di Sezione, ha diritto ad un voto.

4.3. - Ciascun socio ente, in regola con le quote associative, nazionali e di sezione, ha diritto ad avere una persona iscritta con diritto di voto.

4.4. - Tutti i soci hanno la possibilità di farsi rappresentare per delega scritta, ma ciascun socio non può avere più di tre deleghe, che devono essere consegnate al Segretario dell'Assemblea prima dell'inizio della stessa. Le deleghe per essere valide devono essere rilasciate da soci in regola con le quote associative, nazionali o di sezione.

4.5. - In attuazione dell'art. 13 dello Statuto l'Assemblea può approvare, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, specifici bandi per l'istituzione d'elenchi di:

a) esperti in materia d'inverdimento pensile (progettazione, direzione lavori, collaudo);

b) ditte qualificate nell'esecuzione di lavori d'inverdimento pensile e nella produzione di materiale vivaistico e nella commercializzazione di prodotti da impiegare in opere d'inverdimento pensile.

4.6. - Per accedere agli elenchi di cui alla lettera a) del comma precedente è necessaria la qualifica di socio ordinario; per accedere agli elenchi di cui alla lettera b) del comma precedente è necessaria la qualifica di socio ente.

4.7. - I bandi di cui al precedente comma 4.5. devono prevedere il possesso dei requisiti soggettivi dei partecipanti, i criteri di valutazione dei titoli e degli esami da adottarsi per l'accesso ai diversi elenchi, il numero dei componenti della commissione o delle commissioni d'esame. I titoli e i requisiti vanno valutati tra i seguenti come elencati per categoria:

a) per gli esperti:

- aver progettato esecutivamente opere di inverdimento pensile;
- aver effettuato conduzione di cantieri o direzione lavori per opere di inverdimento pensile;
- essere stato docente o coordinatore tecnico di corsi o cantieri didattici di inverdimento pensile;
- aver partecipato ad escursioni tecniche guidate e corsi di formazione professionale in inverdimento pensile;
- aver partecipato a cantieri didattici di inverdimento pensile;
- aver prodotto pubblicazioni tecniche, presentato relazioni a congressi inerenti l'inverdimento pensile;
- altri titoli.

b) per le ditte qualificate:

- aver prodotto progetti esecutivi o assistenza tecnica alla progettazione, di supporto alla realizzazione e/o commercializzazione, di interventi di inverdimento pensile;
- aver realizzato o fornito consulenza tecnica o assistenza alla direzione lavori per realizzare interventi di inverdimento pensile;

- aver partecipato a corsi di formazione professionale, escursioni tecniche guidate, cantieri didattici in inverdimento pensile;
- aver prodotto materiale vivo da propagazione di specie adatte per l'inverdimento pensile;
- essere titolari di brevetti di materiali o tecniche relative all'inverdimento pensile;
- aver prodotto pubblicazioni o relazioni tecniche presentate a congressi sul tema;
- commercializzare materiali e tecnologie relativi all'inverdimento pensile;
- altri titoli.

4.8. - Le commissioni d'esame di cui al comma precedente sono nominate dall'Assemblea Generale Nazionale, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei presenti, scegliendone i componenti tra soci iscritti negli elenchi di cui al precedente comma 4.5..

4.9. - L'approvazione dei risultati concorsuali deliberati dalle commissioni di cui al precedente comma è di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale che la assume a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Contro di essa non è ammesso appello.

4.10. - In sede di prima applicazione della disposizione prevista nel precedente comma 4.7., i componenti delle commissioni di cui al precedente comma 4.8. sono scelti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, tra i soci ordinari di riconosciuta competenza nell'inverdimento pensile. I componenti delle commissioni così costituite fanno parte di diritto dell'elenco degli esperti di cui al punto a) del precedente comma 4.5.

4.11. - Gli elenchi corredati di nominativo, qualifica professionale ed indirizzo, potranno essere ceduti integralmente a chiunque ne faccia esplicita richiesta comprese le amministrazioni pubbliche. Tali elenchi non saranno in nessun modo vincolanti per i richiedenti.

4.12. - L'Assemblea può costituire uno speciale comitato tecnico per la formulazione di un codice deontologico cui devono attenersi gli iscritti agli elenchi di esperti e ditte qualificate di cui ai commi precedenti, nonché di norme circa i motivi di decadenza dagli stessi elenchi. Tali norme ed il codice deontologico e le modalità della loro applicazione devono essere approvati dall'Assemblea generale ordinaria.

4.13. - E' facoltà del CDN predisporre un regolamento per i soci esperti che contenga le prescrizioni (corsi di aggiornamento ecc.) per mantenere il titolo di socio esperto.

Art. 5. - Consiglio Direttivo Nazionale

5.1. - L'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale si svolge sulla base di una lista di candidature proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale uscente, sentite le Sezioni ed eventuali gruppi di almeno 30 soci che non hanno al loro interno candidati.

5.2. - Le proposte delle Sezioni e di eventuali gruppi di almeno 30 soci che non hanno al loro interno candidati, devono pervenire al Presidente entro il termine di 90 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ordinaria.

5.3. - La lista, così come proposta o con variazioni nominative volute dal socio votante, purché nel rispetto dei commi 1 e 2 dell'art. 6 dello Statuto, potrà essere votata da ciascun socio direttamente all'Assemblea ordinaria, oppure essere recapitata direttamente all'Assemblea ordinaria, oppure essere inviata per posta in modo tale che pervenga alla sede centrale dell'Associazione entro il termine di giorni sette (7) antecedenti alla data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria. La scheda di votazione inviata per posta, o recapitata all'Assemblea, è valida se sia possibile controllare che il votante abbia diritto al voto ed il voto rimanga segreto.

5.4. - E' facoltà del candidato all'elezione nel Consiglio Direttivo Nazionale esporre all'Assemblea il suo programma.

5.5. - Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale non sono ammesse deleghe.

5.6. - Sono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nominali sino al numero massimo di Consiglieri previsti dallo Statuto, nel rispetto delle specifiche norme dei commi 1 e 2 dell'art. 6 dello Statuto. In caso di parità prevale il socio che abbia maggior anzianità d'iscrizione.

5.7. - I soci enti, al solo fine dell'elezione nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale, si distinguono in enti pubblici e privati.

5.8. - Il Consiglio Direttivo Nazionale decide annualmente, sentito il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei Conti, ed in base alla disponibilità finanziarie, i rimborsi spese per i viaggi e per altre attività per i membri del Consiglio stesso, per l'attività del Presidente, della Giunta Esecutiva, per i membri dei Comitati Tecnici ed, in casi particolari, per i soci.

Art. 6. - Presidente

6.1. - Il Presidente in carica alla scadenza del mandato, se componente del nuovo Consiglio Direttivo, può essere confermato nei trienni successivi.

6.2. - La norma di cui al precedente comma si applica anche ai Vicepresidenti.

6.3. - E' facoltà del Presidente farsi rappresentare dai Vicepresidenti ed in casi di particolare urgenza anche da altri soci effettivi.

Art. 7. - Tesoriere

7.1. - Il Tesoriere firma congiuntamente al Presidente o al Vicepresidente delegato tutti gli atti amministrativi.

7.2. - Il Tesoriere ha facoltà di avere la firma, anche disgiunta sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione.

Art. 8. - Collegio dei Revisori dei Conti

8.1. - L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti si svolge con le modalità fissate nel precedente art. 5., commi 1, 2, e 3, nel rispetto delle norme sulla composizione del Collegio previste dall'art. 10. dello Statuto.

8.2. - Per l'elezione dei membri il Collegio dei Revisori dei Conti non sono ammesse deleghe.

8.3. - Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti nominali sino al numero massimo di revisori effettivi e supplenti previsti dall'art. 10. dello Statuto. In caso di parità di voti prevale il socio che abbia maggior anzianità di iscrizione.

Art. 9. - Collegio dei Probiviri

9.1. - Possono essere eletti Probiviri i soci effettivi che abbiano i seguenti requisiti:

- a) anzianità di iscrizione all'Associazione di almeno 4 anni;
- b) conoscenza delle principali norme del Codice Civile e fiscali riguardanti le associazioni.
- c) conoscenza del Codice Deontologico.

9.2. - L'elezione del Collegio dei Probiviri si svolge con le modalità fissate nel precedente art. 5, commi 1, 2, e 3, nel rispetto delle norme sulla sua composizione di cui all'art. 11 dello Statuto ed al precedente primo comma.

9.3. - Per l'elezione dei membri il Collegio dei Probiviri non sono ammesse deleghe.

9.4. - Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti nominali sino al numero massimo di Probiviri previsti dall'art. 11. dello Statuto. In caso di parità di voti prevale il socio che ha maggiore anzianità di iscrizione.

9.5. - Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire le parti in causa, di richiedere documentazione, di disporre indagini e supplementi di indagini.

9.6. - E' facoltà del socio ricorrente e/o chiamato in causa farsi assistere da un socio ordinario.

Art. 10.- Commissioni tecniche

10.1. - In attuazione e nel rispetto dell'art. 12. dello Statuto, è facoltà dell'Assemblea Generale dell'Associazione nominare Commissioni tecniche, anche permanenti, su particolari temi e/o problematiche attinenti l'inverdimento pensile.

10.2. - Il numero massimo dei componenti di ciascun comitato è fissato in venti (20) unità e il numero minimo in sette (7). Almeno il 60 %, arrotondato per eccesso, dei componenti di ciascun comitato deve avere la qualifica di socio ordinario.

10.3. - Ciascun socio ente può avere un massimo di due rappresentanti in ciascuna Commissione Tecnica.

10.4. - Possono far parte delle Commissioni tecniche in qualità di aggregati senza diritto di voto anche non soci, purché di riconosciuta esperienza e sino ad un massimo di tre unità.

10.5. - La Commissione nomina al suo interno un Presidente ed un Segretario, al quale spetta il compito di tenere i verbali delle riunioni, effettuare le convocazioni delle stesse e tenere l'eventuale corrispondenza.

10.6. - Il Presidente relazione sull'attività della Commissione all'Assemblea ordinaria annuale, risponde al Consiglio Direttivo Nazionale del suo operato e, su invito, riferisce allo stesso sull'attività svolta. In caso di votazione, qualora si manifesti la parità, prevale il voto del Presidente.

10.7. - L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, può deliberare lo scioglimento della Commissione tecnica, la sostituzione di uno o più membri dello stesso e l'integrazione dei suoi componenti. A completamento del proprio incarico la Commissione tecnica non permanente deve essere sciolta.

Art. 11.- Sezioni

11.1. - La costituzione di Sezioni Regionali, interregionali e provinciali è disciplinata dall'art. 15. dello Statuto. Essa è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

11.2. - La richiesta di costituzione della Sezione deve essere avanzata al Consiglio Direttivo Nazionale e sottoscritta da almeno tre (3) soci ordinari e dodici (12) soci aderenti per le Sezioni Regionali o Interregionali e da due (2) soci ordinari e cinque (5) aderenti per le Sezioni Provinciali di Trento e di Bolzano.

11.3. - La formale costituzione delle Sezioni avviene per atto redatto da notaio o per verbale di costituzione registrato presso l'Ufficio del Registro territorialmente competente

11.4. - Le Sezioni sono tenute al rispetto dello Statuto e del Regolamento nazionali e di ciò deve farsi espressa menzione nell'atto costitutivo. Debbono dotarsi di Statuto e Regolamento proprio, non in contrasto con quelli Nazionali. Lo Statuto e il Regolamento di Sezione, soggetti a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale, devono essere allegati all'atto costitutivo della stessa e devono prevedere l'obbligo di ogni socio a far parte della Sezione competente territorialmente.

11.5. - E' obbligo delle Sezioni avere bilancio proprio ed essere titolari di codice fiscale ed eventuale partita IVA da richiedere alle Autorità competenti ove svolgano attività commerciale.

11.6. - Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo, composto da 5 membri;
- il Presidente;
- i Revisori dei conti in numero di due.

11.7. - Il Consiglio Direttivo di Sezione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente di Sezione è scelto tra i componenti soci ordinari.

11.8. - Il Consiglio Direttivo di Sezione resta in carica tre anni.

11.9. - La Sede Centrale riscuote direttamente le quote degli iscritti alle Sezioni regionali.

11.10. - Le Sezioni hanno diritto all'accredito, da parte della Sede centrale, di quota parte delle quote di iscrizione versate dai soci di propria competenza nei limiti della maggiorazione percentuale sulla quota base nazionale, con le modalità e nei termini indicati all'art. 14.5, 15.5-a,

dello Statuto e 2.4 del presente Regolamento. le Sezioni Regionali possono, come indicato nell'art. 15.5-c dello Statuto, avanzare richiesta motivata e documentata al Consiglio Direttivo Nazionale, al quale è demandata facoltà decisionale in merito, di erogazione di contributi straordinari.

11.11.- E' fatto obbligo alle Sezioni di trasmettere copia degli atti e documenti da esse redatti, delle convocazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo di Sezione alla sede nazionale ed alle Sezioni già costituite.

11.12.- E' facoltà delle Sezioni predisporre per i propri soci servizi particolari, abbonamenti o quant'altro il Consiglio Direttivo e/o l'Assemblea di Sezione ritenesse opportuno.

11.13.- In caso di organizzazione di attività didattiche, corsi, seminari e cantieri didattici, è facoltà della Sezione dare precedenza nell'iscrizione ai soci della Sezione medesima, ma è altresì fatto obbligo comunicare l'indizione di tali attività e le relative modalità di svolgimento alla sede centrale dell'Associazione ed alle altre Sezioni, precisando il numero massimo di soci non iscritti alla Sezione organizzatrice che possono essere ammessi alla specifica attività.

11.14.- Per la sola Sezione Provinciale di Bolzano-Alto Adige / Bozen-Südtirol è ammesso l'uso equiparato della lingua tedesca.

Art. 12.- Modifiche al Regolamento

12.1. - Modifiche al presente Regolamento possono essere introdotte dall'Assemblea straordinaria da convocarsi secondo quanto previsto dall'art. 5. dello Statuto. Le relative deliberazioni devono essere assunte a maggioranza dei presenti non computando gli astenuti.

12.2. - Le modifiche al regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale, da Consigli Direttivi di Sezioni che rappresentano almeno un quarto di tutti i soci dell'Associazione, ovvero da almeno un terzo dei soci dell'Associazione. Tali modifiche, se non proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale, vanno votate dallo stesso prima dello svolgimento dell'Assemblea.